



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 19 giugno 2020.

Oggetto: Estensione congedo COVID-19.

L'articolo 72 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha modificato l'articolo 23 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e ha stabilito quanto segue:

- incremento a 30 giorni, giornate intere, non frazionabili in ore, per il congedo indennizzato dall'INPS al 50%, a favore di genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato fino al 31 luglio 2020;
- in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza alcuna indennità, per assistere i figli minori di 16 anni (non più da 12 a 16 anni), per periodi di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a condizione che nel nucleo familiare non vi sia l'altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia l'altro genitore non lavoratore.

Dal tenore letterale della norma emerge che le suddette misure (congedo indennizzato al 50% e congedo non retribuito) possono essere entrambe utilizzate dal medesimo nucleo familiare. Il periodo di congedo non retribuito per assistere i figli fino a 16 anni spetta, infatti, "in aggiunta".

In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell'INPS, si ritiene che continuino a trovare applicazione le istruzioni operative fornite con Circolare n. 45/2020. Di seguito ricordiamo i requisiti di accesso e le modalità della domanda.

Il Decreto "Rilancio" non ha apportato modifiche ai requisiti di accesso al Congedo COVID-19; pertanto, continua ad essere necessario che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia:

- disoccupato;
- non lavoratore;
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.). In questa ipotesi, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.
- beneficiario di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio (messaggio n. 1621/2020;

È inoltre necessario che, in caso di figli con handicap, sia accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992; e che il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo speciale COVID-19 è, invece, compatibile con:

- lo stato di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare. In tal caso l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio;
- il congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti e autonomi (anche iscritti alla Gestione separata), qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità.
- la prestazione di lavoro in modalità smart working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
- la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- l'assenza per periodi di pausa contrattuale dell'altro genitore che ha in essere un rapporto di lavoro in forza di un contratto part-time o intermittente;
- la percezione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del d.l. n. 18/2020;
- la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa e non di una cessazione dell'attività.

In alternativa ai congedi parentali retribuiti, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 23, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.

Presentazione delle domande.

In attesa di indicazioni da parte dell'INPS, si ritiene che continuino a trovare applicazione le istruzioni operative fornite con Circolare n. 45/2020 e con messaggio 1416/2020. Di conseguenza, per quanto riguarda la presentazione della domanda:

- i genitori di figli fino a 12 anni che vogliono fruire del congedo retribuito, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all'INPS;
- i genitori di figli minori di 16 anni (congedo non retribuito) devono presentare una domanda esclusivamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

L'INPS con messaggio 1416/2020 ha precisato che le domande sono retroattive e possono riguardare anche periodi di astensione antecedenti alle date di presentazione delle stesse, purché non anteriori al 5 marzo 2020 (Messaggio INPS 1416/2020). Sempre con messaggio n. 1416/2020 l'INPS ha chiarito che per l'invio della domanda gli interessati possono utilizzare i seguenti canali:

1. applicazione web online disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata";
2. Contact center integrato (numero verde 803.164 o 06 164.164);
3. Patronati.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.